

STATUTO
PER UNA ORGANIZZAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

**“HELP & FIRST AID: MINORI, FAMIGLIE & FORMAZIONE
ROMA”**
(O.N.L.U.S.)

Art.1
Costituzione

1. E' costituita con sede in **GROTTAFERRATA , VIA DEL PISCARO, 4 - 00046** l'associazione denominata: **“HELP & FIRST AID: MINORI, FAMIGLIE & FORMAZIONE ROMA” (O.N.L.U.S.)** - organizzazione di promozione sociale.
2. L'associazione si propone di offrire e garantire assistenza legale, sociale, psicologica; mediazione familiare e gestione conflitti per quanto concerne le separazioni (consensuali e giudiziali). Per realizzare queste attività di utilità sociale, opererà in rete sul e nel territorio:
 - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
 - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
 - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'associazione ha durata illimitata. L'Associazione ha come finalità la tutela e la valorizzazione della vita e della dignità umana.

Art.2
Attività

1. L'associazione svolge le seguenti attività:
 - ✚ Assistenza Sociale & Psicologica;
 - ✚ Istruzione & Formazione (Corsi, Seminari, Dibattiti);
 - ✚ Tutela della dignità dell'essere umano;

- ✚ Assistenza Legale garantita in condizioni di gratuito patrocinio come previsto nei termini e nelle modalità dalla Legge;
- ✚ Ricerca Scientifica Sociale (Università etc.)
- ✚ L'Associazione si propone di garantire anche il volontariato senza scopo di lucro, offrendo le prestazioni di servizio degli associati come di tutti coloro che entreranno a far parte dell'Associazione stessa e contribuiranno al raggiungimento dello scopo sociale prefissato;
- ✚ L'Associazione si avvarrà di tutti i mezzi di comunicazione ed informazioni leciti consentiti (Stampa, Televisione, Internet, Giornali, Piattaforme Online e Blog) a livello pubblico e privato. Questi obiettivi saranno raggiunti anche organizzando riunioni, convegni, congressi, attività formative, curando pubblicazioni, diffusione di notizie e informazioni.

L'Associazione aderisce moralmente:

- ✚ Dichiarazione di Ginevra del marzo 1924. Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10.12.1948.
- ✚ Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950.
- ✚ Associazione di volontariato costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266.
- ✚ L'Associazione potrà collaborare con Enti Pubblici e Privati.

Art.3

Soci

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.
2. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - per adesioni volontarie;
 - per aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art.4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5
Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea;
 - il comitato;
 - il presidente;
 - il collegio dei revisori dei conti.

Art.6
Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del comitato;
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;

- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art.7
Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea e dai membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni mese e mezzo.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il comitato ha i seguenti compiti:
 - eleggere il presidente;
 - assumere il personale;
 - nominare il segretario;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art.8
Presidente

1. Il presidente (onorario ed effettivo), che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, sono eletti da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.

Art.9

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
 - è a capo del personale.

Art.10

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art.11

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di (3) il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

(3) Il presidente della Corte d'appello è quello competente per territorio.

Art.12

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata illimitata.

Art.13

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del vicepresidente.

Art.14

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea ed è pari a **30€** l'anno. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.15

Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

(4) Il decreto legislativo sulle Onlus (460/97) stabilisce l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Si ricorda che fra bilancio e rendiconto corre la seguente differenza: il bilancio può essere definito come il documento contabile attraverso il quale vengono rappresentati i risultati economico-patrimoniali. Esso è documento unitario composto formalmente da due parti: stato patrimoniale e conto profitti e perdite o conto economico. Esso fotografa la realtà di una azienda che produce profitti o che si prefigge un utile. E' possibile considerare il bilancio come una scrittura complessa nella quale confluiscono tutte le scritture elementari. Il rendiconto, invece, è un tipo di scritturazione semplice, di norma adottato da organismi che non si prefiggono un utile, ma focalizzano i loro interessi su altri valori. Esso è, in sostanza, una serie ordinata di valori in dare e in avere. La chiusura di esso non potrà mai portare un utile, ma un mero riporto positivo in avere da riportare nel rendiconto dell'anno successivo e da utilizzare esclusivamente ai fini etico-sociali e, quindi, in forza delle leggi fiscali agevolative, non tassabile.

Art.16

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art.17

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ATTO COSTITUTIVO TIPO
PER UNA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ' SOCIALE
(ONLUS)
AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

Carta semplice uso
bollo

Addi 3 Febbraio 2014 a Grottaferrata si sono riuniti i signori:

1. **Antonella Betti** [redacted]
[redacted];
2. **Susanna Tassara** [redacted]
[redacted].

Scopo della riunione è la costituzione di una associazione denominata “**HELP & FIRST AID: MINORI E FAMIGLIE ONLUS**” - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi entro il 17.2.2013, i membri del comitato che compongono il direttivo sono:

- **Antonella Betti, Presidente & Legale Rappresentante,** [redacted]
[redacted];
- **Susanna Tassara, Segretaria,** [redacted]
[redacted].

Presidente viene nominata la D.ssa Antonella Betti; Segretaria Susanna Tassara.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

1. Antonella Betti (firma)
2. Susanna Tassara (firma)

***SCHEMA DI MODULO DI COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'
DELLA ONLUS
ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE***

Riservato all'Ufficio

MINISTERO DELLE FINANZE
ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

COMUNICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA' SOCIALE (Art.11 D.lgs. 4 dicembre 1997, n°460)

DATI RELATIVI ALLA ONLUS

Denominazione: *“HELP & FIRST AID: MINORI E FAMIGLIE ROMA”*

Tel. [REDACTED]/Cell. 327-9434146

Sede Legale

Comune di Grottaferrata Prov. RM

Via del Piscaro, 4 - 00046

Domicilio fiscale Comune di Grottaferrata Prov. RM

Via del Piscaro, 4 - 00046

Settore di attività: assistenza sociale, legale e psicologica, presa in carico, supporto morale a genitori, minori in situazioni di profondo disagio a causa di provvedimenti di distacco (allontanamento in casa famiglia; separazioni giudiziali etc.) per limitazioni della patria potestà; conflitti genitori per quanto concerne le separazioni giudiziali. L'Associazione opererà in rete, sul e nel territorio.

Data dello statuto ed atto costitutivo Grottaferrata, 3 Febbraio 2014

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice Fiscale: [REDACTED]
Cognome BETTI Nome ANTONELLA
Tel. [REDACTED]/Cell. 327-9434146

Residenza Anagrafica & Domicilio Fiscale
Comune di GROTTAFERRATA Prov. RM
Via del Piscaro, 4 ([REDACTED]) - 00046

Data, 3 Febbraio 2014

Firma del rappresentante legale